DECISIONE N. 22-67

del 22 giugno 1967

relativa alla proroga dell'autorizzazione di vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate nell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Präsident », s.r.l.

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli articoli da 2 a 5, 47 e 65 del Trattato,

Vista la decisione n. 6-63 del 20 marzo 1963, che autorizza la vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate nell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Präsident », società a responsabilità limitata (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 57 del 10 aprile 1963, pagg. 1191/63 e segg.), e la decisione n. 18-65 del 15 dicembre 1965 relativa alla proroga dell'autorizzazione di vendita in comune accordata con decisione n. 6-63 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 221 del 28 dicembre 1965, pagg. 3255/65 e segg.),

Vista la domanda del 20 marzo 1967 presentata dalle società minerarie interessate,

Considerato che :

I

1. — con decisioni n. 5-63 e n. 6-63 l'Alta Autorità ha autorizzato, per la durata di tre anni, gli accordi delle società minerarie del bacino della Ruhr relativi all'istituzione di due uffici di vendita separati e indipendenti ; su domanda delle società minerarie raggruppate nell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Präsident », con decisione n. 18-65 del 15 dicembre 1965, essa ha prorogato l'autorizzazione di cui alla decisione n. 6-63 per un periodo di due anni, ossia al 31 marzo 1968 ;

— avendo le società minerarie interessate — ad eccezione delle società Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerkes Victoria Mathias, Essen e Ilseder Hütte Steinkohlenbergwerke Friedrich der Große, Herne — in base all'accordo del 26 gennaio 1967 prorogato il contratto di società dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Präsident » — che non subisce modifiche — per un nuovo periodo di due anni, vale a dire al 31 marzo 1970, le stesse hanno domandato il 20 marzo 1967 all'Alta Autorità di prorogare per un ugual periodo la durata di validità dell'autorizzazione e di adottare quanto prima la relativa decisione ;

2. — a sostegno della proroga dell'autorizzazione e della sollecita decisione dell'Alta Autorità in ordine alla loro domanda, le società adducono i seguenti motivi : posta l'attuale situazione, occorre agevolare con ogni mezzo l'adeguamento della produzione alle possibilità di smercio, procedendo soprattutto a chiusure non dilazionabili di impianti di produzione ; per tali misure, viene considerato come condizione essenziale che il settore della vendita non subisca nell'immediato futuro profondi cambiamenti ; la perdurante validità del contratto di società costituisce elemento tale da agevolare le chiusure di miniere, cui si aggiunge come incentivo supplementare — sempre che sia assicurato il mantenimento del contratto di società in atto — la possibilità di valorizzare le partecipazioni di vendita, permettendo essa di ridurre le risultanti perdite finanziarie ; la sollecita proroga dell'autorizzazione avrebbe per effetto di garantire le aliquote di vendita per un periodo di tre anni circa e consentirebbe, ad avviso delle interessate, di rispettare i termini fissati dalla « Aktionsgemeinschaft » dei bacini carboniferi tedeschi per le notifiche di chiusure, dato che i programmi realizzabili posteriormente al 31 gennaio 1968 debbono essere dichiarati entro e non oltre il 30 settembre 1967 ; tanto premesso, le imprese in oggetto gradirebbero conseguire la certezza quanto prima del mantenimento dell'ufficio di vendita oltre il 31 marzo 1968 ;

II

3. — l'Alta Autorità ha richiamato — più volte l'attenzione degli interessati sul graduale peggioramento delle vendite delle imprese minerarie della Comunità negli ultimi anni, essendo le vendite di carbone provenienti da queste imprese scese da 126,3 milioni di t nel 1963 a 116,6 milioni di t nel 1964, 107,8 milioni di t nel 1965 e 103,5 milioni di t nel 1966-67 ; le vendite di carbone dell'ufficio di vendita della Ruhr « Präsident » in detti anni carbonieri presentano la seguente evoluzione :

nel 1963/1964	19,8 milioni di t
nel 1964/1965	16,7 milioni di t
nel 1965/1966	14,4 milioni di t
nel 1966/1967	15,2 milioni di t

Raffrontate all'esercizio carboniero 1963-1964 le vendite di carboni dell'ufficio « Präsident » sono diminuite nel 1966-1967 del 23,3 % ; per il complesso dei combustibili solidi — carbone, coke e agglomerati — la flessione è del 22,7 % ;

4. — nello stesso periodo di tempo le scorte di carbone sul piazzale delle miniere sono sensibilmente aumentate, salendo esse nella Comunità a

10,7 milioni di t al 1° aprile 1964,
31,2 milioni di t al 1° marzo 1967;

— sul piazzale delle miniere delle imprese affiliate all'ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Präsident » le scorte ascendevano :

il 1° aprile 1964, a 2,1 milioni di t,
il 1° aprile 1967, a 5,3 milioni di t;

— la descritta evoluzione ha indotto l'Alta Autorità a ribadire più volte la necessità, per le società minerarie della Comunità, di adeguare la produzione al ridotto livello delle possibilità di vendita; adeguamento conseguibile unicamente disponendo chiusure di capacità di produzione ;

5. — l'Alta Autorità riconosce che la possibilità, prevista dal contratto di società dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Präsident », di trasferire ad altri membri le partecipazioni alle vendite e i quantitativi di riferimento di vendita di coke è tale da stimolare gli associati ad effettuare chiusure di miniere non redditive, consentendo detti trasferimenti di contenere le perdite finanziarie provocate da tali misure ; tanto premesso, è indispensabile che l'associato acquirente possa contare, per un periodo sufficientemente lungo sul mantenimento, dell'ufficio di vendita, talché gli interessati portano legittimo interesse ad avere già ora la certezza che l'autorizzazione alla vendita in comune sarà prorogata per il periodo dal 31 marzo 1968 al 31 marzo 1970 ;

6. — la proroga dell'autorizzazione è subordinata alla constatazione da parte dell'Alta Autorità che non siano venute meno le premesse di cui al n. 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 65 del Trattato ;

— nella decisione n. 6-63, l'Alta Autorità ha illustrato le ragioni per le quali l'accordo sulla vendita in comune nel quadro dell'ufficio di vendita di carbone della Ruhr « Präsident » risponde ai requisiti prescritti per l'autorizzazione : requisiti riscontrati tuttora sussistenti al momento della proroga con decisione n. 18-65, come si deduce dai risultati dei controlli effettuati dall'Alta Autorità ed in quest'ultima specificati ; successivamente alla pubblicazione della decisione n. 18-65 l'Alta Autorità ha effettuato nuovi controlli dai quali non sono emerse constatazioni contrarie ; non essendo stata, inoltre, l'evoluzione dello smercio dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Präsident » tale da modificarne sensibilmente la posizione sul mercato comune, permangono valide le conclusioni formulate nella decisione stessa ;

7. — tanto premesso, l'Alta Autorità constata che alla data del rinnovo dell'autorizzazione, gli accordi conclusi dalle società minerarie in oggetto per la vendita in comune dei loro prodotti nel quadro dell'ufficio di vendita di carboni della Ruhr « Präsident » continuano a soddisfare alle condizioni volute al n. 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 65 del Trattato, cosicché è opportuno dar corso favorevole alla domanda presentata da dette società per ottenere la proroga per un nuovo biennio — ossia a tutto il 31 marzo 1970 — dell'autorizzazione accordata con decisione n. 6-63 ;

— è opportuno tuttavia adeguare alla nuova situazione l'obbligo relativo alla conclusione dei contratti di approvvigionamento con commercianti o utilizzatori, la cui durata superi il termine della proroga ;

8. — né l'Alta Autorità né gli interessati sono attualmente in condizione di prevedere le misure da adottare per promuovere il necessario adeguamento dell'offerta alla domanda tramite chiusura d'impianti di produzione, raggruppamento o concentrazione della produzione nelle miniere più redditive ; qualora gli accordi autorizzati non consentano di conseguire questo obiettivo, o si manifestino incompatibili con gli ulteriori provvedimenti, l'Alta Autorità si riserva di esaminare, conformemente all'articolo 65, 2 comma 4, del Trattato, l'opportunità di adeguare la presente decisione alle mutate circostanze,

DECIDE :

Articolo 1

La validità degli articoli da 1 a 17 della decisione n. 6-63 è prorogata al 31 marzo 1970 secondo le modalità in appresso indicate.

Articolo 2

L'articolo 9, comma 2, è prorogato nel testo della decisione n. 18-63.

L'articolo 15, comma 3, è prorogato nel testo della comunicazione del 30 luglio 1964.

Articolo 3

I commi da 2 a 5 dell'articolo 7 sono formulati come segue :

« 2. Le società minerarie affiliate sono autorizzate a concludere fino al 31 dicembre 1969, tramite l'ufficio di vendita, con consumatori e commercianti contratti per la consegna e il ritiro di determinate quantità di combustibile solido provenienti dall'estrazione o dalla produzione delle stesse società. La durata di tali contratti si estende oltre il 31 marzo 1970 (contratti a lungo termine).

3. Nei contratti a lungo termine gli obblighi di consegna nel periodo successivo al 31 marzo 1970 sono sottoposti alla seguente disciplina :

a) i soci dell'ufficio di vendita, titolari di diritti o obblighi in virtù di tali contratti, debbono essere indicati nominativamente nei contratti ;

b) le quantità che debbono essere consegnate dai vari soci saranno fissate al più tardi il 31 dicembre 1969.

4. Nei contratti a lungo termine occorre inoltre prevedere, per quanto riguarda gli obblighi di consegna nel periodo successivo al 31 marzo 1970, che i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di consegna, qualora l'Alta Autorità autorizzi organizzazioni di vendita in comune dopo il 31 marzo 1970, possano essere esercitati o assunti da queste organizzazioni.

5. In sede di stipulazione dei contratti di consegna a lungo termine l'ufficio di vendita ed i soci debbono tener conto dei divieti posti dall'articolo 4, b) del Trattato ».

Articolo 4

La presente decisione sarà notificata agli interessati e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Essa entrerà in vigore il 1° aprile 1968.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 22 giugno 1967.

Per l'Alta Autorità
Il Vicepresidente
A. COPPÉ

DECISIONE N. 23-67

del 22 giugno 1967

che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 1-64 relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(Ventitreesima deroga)

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74 del Trattato,

Vista la raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964 *(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 99/64) ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità, in particolare l'articolo 3,

Visto l'accordo del 5 giugno 1967 intervenuto fra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio speciale di Ministri sulle misure doganali da adottare per il secondo semestre del 1967,